

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 21/01/2021

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio della durata di 120 rate, stipulato in data 24/04/2010 ed estinto in via anticipata il 30/06/2014 in corrispondenza della 49° rata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede la retrocessione degli oneri non maturati per un importo complessivo di € 3.741,93 più interessi legali (e spese di assistenza difensiva).

In particolare, domanda la retrocessione delle seguenti voci di costo:

- commissioni di mediazione per € 2.976,72;
- oneri assicurativi per € 765,21.

Asserisce, altresì, di aver stipulato con l'intermediario un altro contratto di finanziamento.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce:

- di aver già rimborsato quanto dovuto a seguito dell'estinzione anticipata in relazione al contratto di finanziamento, per una somma di € 2.976,72, come da evidenza versata in atti;
- che il ristoro riferito ai premi assicurativi, è stato quantificato dalle Compagnie assicurative interessate, conformemente ai criteri di calcolo indicati nel fascicolo informativo contenente le Condizioni Generali di Assicurazione ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi accettate.

Poi, in relazione al secondo contratto, solleva l'inammissibilità del ricorso in quanto la controversia relativa a tale contratto è già stata sottoposta all'autorità giudiziaria ordinaria (R.G. n. 8831/2020).

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso per quanto concerne il primo contratto e di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con riferimento al secondo contratto.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di inammissibilità è priva di qualsivoglia pregio, atteso che il ricorrente non avanza alcuna pretesa circa il secondo contratto e si limita a porre in evidenza il fatto in sé, costituito dall'avvenuta stipula di un ulteriore contratto di finanziamento.

Procedendo nel merito, La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

A seguito della sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia Europea, il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha ritenuto che essa oltre ad essere immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, imponga un'interpretazione dell'art.125 sexies TUB nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Per la precisione, da quanto emerge dalla documentazione depositata, il ricorrente richiede la refusione delle commissioni di intermediazione e del premio assicurativo.

Tuttavia, non si ritiene – nel caso di specie – di poter accogliere la domanda restitutoria per le commissioni di intermediazione aventi natura *up front*, atteso che il ricorrente non ha affatto fondato la propria richiesta sul precitato principio della sentenza "Lexitor", chiedendone l'applicazione.

Si conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dell'importo di euro 425,62 per gli oneri assicurativi, attesa la loro natura *recurring*.

Infine, non possono essere rimborsate le spese legali sostenute dalla parte ricorrente in considerazione della serialità della materia.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 425,62, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO